



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n.1053/I/CPGT

delibera n. 503/2020

Il Consiglio nella seduta 27/05/2020, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere A. LIQUORI;

richiamata la delibera n. 2044 del 10/12/2019 con la quale il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria disponeva l'applicazione temporanea in via non esclusiva e per la medesima carica posseduta presso la CTR della Lombardia di n. 4 Presidenti di Sezione e n. 10 Giudici tributari ed escludeva dalla partecipazione il Rag. **Giovanni MARCIALIS**, Giudice della CTP di Pavia in quanto lo stesso non aveva dato la propria adesione, negli ultimi sei mesi, all'applicazione interna ad altre sezioni indetta per la carica di appartenenza presso la Commissione di competenza;

vista l'istanza di autotutela del 27/01/2020, pervenuta il 29/01/2020 ed acquisita al protocollo informatico n. 1053, con la quale il Rag. **Giovanni MARCIALIS** chiedeva di riesaminare la sua posizione in autotutela, eccependo "di non essere a conoscenza dell'indizione di un interpello interno, indetto dal PC della CTP di Pavia";

rilevato che il Presidente della CTP di Pavia, dott. Vincenzo Calia, nel nulla osta rilasciato per la partecipazione all'interpello, di cui alla delibera n. 2044, asseriva che "in conformità a quanto dichiarato dal rag. **Giovanni MARCIALIS**, rappresento che lo stesso non è applicato ad altre sezioni di questa commissione e non ha dato la propria adesione a interPELLI interni indetti negli ultimi sei mesi;

considerato che la asserzione contenuta nell'anzidetto nulla-osta non appare confortata da quanto potersi rilevare dalla istanza di svolgimento dell'unico interpello nazionale per applicazione presso la CTP di Pavia, indetto negli ultimi sei mesi da quello in esame, con bando pubblicato il 20/09/2019, nel quale il Presidente della stessa dichiara che "Non è stato possibile l'interpello interno, in quanto i giudici della commissione non hanno mostrato interesse a ricoprire ulteriori incarichi";

ritenuto, pertanto, potersi accogliere l'istanza di riammissione del dott. **Giovanni MARCIALIS** e, di conseguenza, procedere alla sua valutazione ai fini dell'interpello per la CTR Lombardia, esitato con la delibera n. 2044;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che la predetta procedura di interpello per la CTR Lombardia, come integrata dalla delibera n. 2064 del 17/12/2019, ha coperto solo parzialmente la richiesta di Giudici tributari, per la quale carica residuano da assegnare ancora 9 posti ed è quindi possibile procedere ad accogliere la richiesta di applicazione del Rag. **Giovanni MARCIALIS**, integrando le assegnazioni disposte;

DELIBERA

per quanto in motivazione, di accogliere l'istanza del Rag. **Giovanni MARCIALIS** e, per l'effetto, procedere, ad integrazione della delibera n.2044 del 10/12/2019, **alla sua applicazione**, in via non esclusiva e per la carica di **Giudice**, presso la **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia**, **a decorrere dal 01/06/2020, o da data successiva in conformità ai decreti concernenti l'emergenza COVID-19 che consentano la libera circolazione tra regioni**, e per un periodo di 12 mesi, o minor periodo in conseguenza della definizione di procedure concorsuali per tale sede o di adozione di misure organizzative di riduzione delle sezioni.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

–alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III-** “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;

–al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Pavia**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;

–al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale della LOMBARDIA**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la **data di decorrenza dell'applicazione, se successiva al 01/06/2020**, e la sezione di assegnazione, rammentando che non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell'organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali o alla riorganizzazione delle sezioni e sia per scadenza naturale dell'applicazione.

Si rammenta, inoltre, che, essendo l'applicato proveniente dal diverso grado del medesimo ambito Regionale, i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione dovranno aver cura di non assegnare ad esso fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui ha fatto parte nella sede di titolarità.



IL PRESIDENTE
Antonio LEONE